

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

**TELEFONO: 335 69 48 594**

**E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)**

**SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)**

**Un caso pratico: una convenzione matrimoniale, stipulata con atto  
notarile straniero, di dubbia compatibilità con l'ordinamento  
giuridico italiano**

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 218/1995, i coniugi possono convenire che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge nazionale di uno di loro ovvero da quella dello Stato in cui almeno uno di loro risiede.

Qualche tempo fa, lo scrivente, nella sua qualità di interprete e traduttore giurato per la lingua tedesca, greca, inglese, cinese fu incaricato di eseguire una traduzione giurata di un atto notarile tedesco, riguardante la separazione dei beni di un cittadino tedesco e di una cittadina italiana, i quali, dopo pochi giorni dalla redazione dell'atto, avrebbero contratto matrimonio in Danimarca. Precisamente, tale atto fu rogato in Germania in vista del futuro matrimonio da celebrarsi dopo pochi giorni in Danimarca.

L'atto di matrimonio, grazie alla collaborazione degli uffici consolari italiani all'estero, fu subito annotato anche presso l'ufficio di stato civile di un Comune italiano, (il Comune di residenza della moglie), mentre invece non fu annotata la scelta dei coniugi in merito alla separazione dei beni.

La mancanza di tale annotazione risultò determinante, nel momento in cui, essendo la moglie in procinto di acquistare un bene in Italia ed essendo convinta di acquistarlo da sola, il notaio italiano le faceva notare che il bene, invece, sarebbe caduto in comunione.

Di conseguenza al sottoscritto, in qualità di legale, veniva conferita anche procura per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di separazione dei beni con relativa traduzione giurata.

Il contenuto di questo atto mi colpì molto, perchè credo che una parte del suo contenuto sia completamente in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, in tema di solidarietà familiare ed uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Entrando nello specifico e cancellando i nominativi delle persone interessate, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di privacy, l'atto si presentava, in traduzione giurata italiana da me medesimo eseguita, come segue:

“

(EMBLEMA)

**Atto**

del Notaio

...

in ... (Germania)

Copia

Atto scritto su una sola facciata ininterrottamente

Atto: ..... (convenzione matrimoniale)

Numero d'ordine ...

Stato: ...

Numero ... del Repertorio per il ...

Negoziato in ..., il ...

Dinanzi a me, il Notaio

...

nella circoscrizione della Corte d'Appello di...

con la sede in ... (Germania)

comparsi oggi:

1) .....

.....

- riconosciuto di persona –

2) la di lui fidanzata, Signora

.....

.....

- identificata a mezzo passaporto italiano –

- 2 -

La comparente per 2) dichiara in primo luogo di essere di cittadinanza italiana, di comprendere tuttavia sufficientemente il tedesco, così da poter seguire la redazione. Ella rinuncia anche alla presenza di testimoni.

I comparenti dichiaravano poi:

Noi abbiamo intenzione di contrarre matrimonio l'uno con l'altra, il giorno...  
in Danimarca.

1. Noi scegliamo per gli effetti patrimoniali del nostro matrimonio con effetto dal valore legale della conclusione del matrimonio il diritto dello Stato Repubblica Federale di Germania.

Il futuro marito possiede la cittadinanza tedesca, la futura moglie la cittadinanza italiana.

Per quanto possibile la scelta del diritto deve valere ed essere completamente efficace ovunque, quindi non solo limitata al territorio nazionale della Repubblica Federale di Germania. Questo deve valere anche per le ulteriori disposizioni di questa convenzione matrimoniale. Una efficacia parziale o limitata non deve toccare l'efficacia nel resto.

Nella misura e fin dove per l'efficacia del riconoscimento secondo diritto straniero dovesse essere necessaria una registrazione, autorizzazione o approvazione ufficiale, legalizzazione o altra iscrizione ufficiale o giudiziaria o misura o cosa simile, gli interessati stessi disporranno questa. Con la presente essi si autorizzano reciprocamente, a prendere tutte le misure e ad intraprendere azioni giuridiche, per soddisfare tali requisiti.

2. Nell'ambito del diritto della Repubblica Federale di Germania da noi scelto noi concordiamo la separazione dei beni per il nostro futuro matrimonio. Il Notaio ci ammoniva accuratamente sulle conseguenze giuridiche.

Deve valere piena separazione dei beni senza riguardo al diritto applicabile sotto esclusione di ogni stato patrimoniale legale. Questo significa in particolare, che ad ogni coniuge compete l'esclusivo diritto di proprietà, di possesso, di uso, di disposizione e di amministrazione sul suo patrimonio complessivo presente e futuro. Deve essere espressamente escluso ogni tipo di comunione di beni o acquisti, ogni altro tipo di comunione o società patrimoniale, così come ogni diritto a compensazione di valore nel caso dello scioglimento del matrimonio tramite divorzio, morte o ulteriori cause o in caso di separazione.

Ogni tipo di regime legale di separazione dei beni con sola divisione dello Zugewinn (incremento di patrimonio) allo scioglimento del matrimonio è fuori discussione, e cioè compreso tutti gli eventuali aumenti successivi da esso risultanti, come press'a poco conformemente al § 1371 comma 1 del codice civile tedesco.

- 3 -

La precedentemente descritta e concordata separazione dei beni deve valere unitariamente senza riguardo a

- la riserva di beni mobili o immobili,

- la provenienza di entrate ottenute,
  - il luogo di residenza attuale o futuro, residenza abituale, domicilio o altro riferimento geografico di uno o entrambi i coniugi,
  - la cittadinanza presente o futura di uno o entrambi i coniugi,
  - l'applicabilità di un determinato diritto.
3. Le parti rinunciano per il caso del divorzio del futuro matrimonio delle parti reciprocamente al mantenimento del coniuge per il passato, presente e futuro, anche per il caso di circostanze mutate, in particolare anche per il caso dello stato di bisogno e del cambiamento di legge: esse accettano reciprocamente questa rinuncia. In particolare questo deve poi anche valere, se uno dei contraenti a causa dell'assistenza dei figli comuni o a causa di malattia, disoccupazione o ulteriori cause non è in condizione, di provvedere a sé stesso.
4. Le parti concordano ulteriormente l'esclusione del conguaglio (tra i coniugi delle aspettative pensionistiche di ciascuno) per il futuro matrimonio. In merito all'essenza ed al significato del conguaglio (tra i coniugi delle aspettative pensionistiche di ciascuno) così come alla portata giuridica dell'esclusione noi siamo ammoniti dal Notaio rogante, in particolare anche sul fatto, che l'esclusione del conguaglio (tra i coniugi delle aspettative pensionistiche di ciascuno) in caso di mancanza di propri diritti a prestazioni d'assistenza può portare con sé il pericolo della perdita di ogni prestazione d'assistenza per vecchiaia ed invalidità.

Le parti accettano reciprocamente la rinuncia.

Il Notaio ammoniva, che l'esclusione del conguaglio tra i coniugi delle aspettative pensionistiche di ciascuno è innanzitutto efficace, se entro un anno dopo la redazione di questa convenzione non viene introdotta una procedura di divorzio; altrimenti è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

5. Se una disposizione di questa convenzione diviene inefficace, tuttavia non viene toccata l'efficacia della restante convenzione.

Le parti contraenti si obbligano, a sostituire una determinazione inefficace a mezzo di una regolamentazione, che rientri nell'ambito di una determinazione legale e che sia il più possibile vicina allo scopo economico della determinazione inefficace.

6. Il valore del contratto nei confronti delle parti come segue:

- 4 -

I comparenti dichiarano il valore pari a 100.000,- Marchi tedeschi.

Il comparente per 1) sopporta le spese del contratto.

La negoziazione di cui sopra fu letta ai comparenti dal Notaio, da essi approvata e sottoscritta di propria mano come segue:

gez. ....

gez. ....

L.S.                   gez. Rutzen, Notaio

Della negoziazione di cui sopra, che corrisponde all'originale parola per parola, è con la presente rilasciata copia conforme e questa copia è consegnata alla

Signora

.....  
.....  
.....

Luogo e Data

*(firma del Notaio)*

(*Sigillo del Notaio*)

EMBLEMA

.....

NOTAIO IN ..... (GERMANIA)

”

Ebbene, ciò che effettivamente balza subito agli occhi, in merito alla compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano, è quanto disposto nel paragrafo 3 del predetto atto. Partendo dal presupposto che:

- 1) lo Zugewinn, nel diritto tedesco, è l'incremento di patrimonio, cioè la differenza fra il valore dei beni di un coniuge al momento della celebrazione del matrimonio (Anfangsvermögen – patrimonio iniziale) ed il valore degli stessi allo scioglimento del matrimonio (Endvermögen – patrimonio finale);
- 2) lo Zugewinnausgleich è il conguaglio patrimoniale, cioè la compensazione patrimoniale fra i coniugi al momento dello scioglimento della Zugewinngemeinschaft;
- 3) la Zugewinngemeinschaft è il regime legale di separazione dei beni con la sola divisione dello Zugewinn allo scioglimento del matrimonio,

è chiaro che queste disposizioni sono compatibili, dal momento che anche nell'ordinamento italiano tali utili ed incrementi, rientranti normalmente nella comunione de residuo, possono essere esclusi dalla scelta dei coniugi, a monte, del regime di separazione dei beni.

Di contro, ciò che proprio è assolutamente incompatibile sono gli incisi in cui si afferma che “ le parti **rinunciano** per il caso del divorzio del futuro matrimonio delle parti **reciprocamente al mantenimento del coniuge per il passato, presente e futuro, anche per il caso di circostanze mutate, in particolare anche per il caso dello stato di bisogno** e del cambiamento di legge: esse accettano reciprocamente questa rinuncia” ;

**“...in particolare questo deve poi anche valere, se uno dei contraenti a causa dell’assistenza dei figli comuni o a causa di malattia, disoccupazione o ulteriori cause non è in condizione, di provvedere a sé stesso”; “... le parti concordano ulteriormente sul fatto che l’esclusione del conguaglio (tra i coniugi delle aspettative pensionistiche di ciascuno) in caso di mancanza di propri diritti a prestazioni d’assistenza può portare con sé il pericolo della perdita di ogni prestazione d’assistenza per vecchiaia ed invalidità”.**

Tutto questo è assolutamente in contrasto con i principi dell’ordinamento italiano in merito ai principi di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di solidarietà familiare, che sempre permangono, sia in costanza di matrimonio che in caso di divorzio, nonché, in generale, dei principi del Welfare State e dello Stato di diritto. Soprattutto il nostro ordinamento prevede espressamente, a livello processuale, la possibilità di cambiare le condizioni di separazione e di parametrare l’assegno divorzile allo stato di bisogno dell’avente diritto e alle condizioni economiche dell’obbligato.

Del resto, in Italia prevale la concezione del divorzio come rimedio, ammesso quando sia fallita la società coniugale, essendo venuta meno, per qualsiasi causa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non essendo accolta quindi la concezione del divorzio come sanzione; anzi, per l’assegno di divorzio si privilegia la componente assistenziale e nella sua determinazione si tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.

In definitiva, pur volendo aprirsi sempre di più ai valori giuridici stranieri nell’ottica di una sempre maggiore fiducia reciproca tra gli ordinamenti, non vedo come un Giudice italiano possa eventualmente basare una propria pronuncia su un atto come questo che, a mio giudizio, nelle parti sopra citate è in evidente contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento giuridico italiano.



Per completezza di esposizione, va in ogni caso detto che ai sensi della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 7 Giugno 1969 in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, gli atti rogati in una delle due Nazioni hanno piena e diretta validità nell'altra, senza che sia necessaria alcuna forma di legalizzazione o altra autorizzazione.